

24933/17



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Presidente -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Rel. Consigliere -

Oggetto

BANCA

Ud. 19/07/2017 - CC

R.G.N. 20915/2016

Ron 24933

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 20915-2016 proposto da:

(omissis) S.P.A. (P.I. (omissis) ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

RICHIESTA  
RECUPERO  
C.O. e C.I.

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) S.P.A.(denominazione assunta da (omissis)  
(omissis) s.p.a.) quale mandataria della società (omissis)  
s.p.a., in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato  
(omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 2400/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

### **FATTI DI CAUSA**

1. — Con citazione in appello notificata il 13 marzo 2015 <sup>(omissis)</sup>  
<sup>(omissis)</sup> s.p.a. impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo opposto dall'appellante ed era stata condannata la società, quale garante di <sup>(omissis)</sup> s.r.l., al pagamento, in favore di <sup>(omissis)</sup> s.p.a., della somma di € 838.827,00.

Nel costituirsi, la banca eccepiva l'inammissibilità del gravame: affermava di aver notificato la sentenza impugnata in data 16 ottobre 2014, sicché il termine breve per impugnare era spirato il 17 novembre dello stesso anno.

La Corte di Napoli, con sentenza pronunciata in data 15 giugno 2016, dichiarava inammissibile l'appello. Il giudice del gravame rilevava che la sentenza era stata notificata presso lo studio dell'avv. <sup>(omissis)</sup>, a mani di <sup>(omissis)</sup>, qualificatosi come incaricato alla ricezione degli atti: a fronte dell'obiezione dell'appellante per cui il predetto <sup>(omissis)</sup> rivestiva la qualifica di portiere dello stabile e non era stato incaricato di ricevere atti per conto del nominato professionista, la Corte di merito osservava che nella fattispecie ricorreva una presunzione *juris tantum* circa la qualità dichiarata: presunzione che non poteva ritenersi superata dalla dichiarazione di non aver conferito alcun incarico al

soggetto cui l'atto era stato consegnato, in quanto detta dichiarazione proveniva da chi aveva interesse alla invalidazione della notifica.

2. — Contro detta pronuncia (omissis) ha proposto un ricorso per cassazione basato su di un unico motivo, accompagnato da memoria. Resiste con controricorso (omissis).

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. — Il motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e per erronea sussunzione della fattispecie in esame nel comma 2 dell'art. 139, e non nel comma 4 dello stesso articolo. Secondo la ricorrente il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita una prova contraria alla presunzione *juris tantum* operante nella fattispecie. Osserva, in particolare, che (omissis), quale portiere, non aveva dichiarato espressamente di essere stato incaricato dal destinatario alla ricezione degli atti giudiziari. Oppone, altresì, che tra gli addetti dovevano essere considerati i soggetti che frequentassero abitualmente lo studio professionale: cosa che non poteva affermarsi per il portiere dello stabile in cui il predetto studio era ubicato. Rammenta, inoltre, come le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante possano essere sempre contestate, quanto alla veridicità del loro contenuto sostanziale, e che la controparte nulla aveva opposto, limitandosi a dedurre la regolarità della notifica nel domicilio eletto. Infine sostiene che la notifica era stata eseguita presso il detto domicilio, senza che nell'atto si facesse menzione dell'avv. (omissis), e cioè del procuratore costituito.

2. — Il motivo è inammissibile.

Deve osservarsi che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento della

stessa ex art. 360 *bis*, n. 1 c.p.c..

Infatti, nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come «incaricato al ritiro», senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c. (Cass. 26 ottobre 2012, n. 18492; Cass. 24 novembre 2005, n. 24798; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14191): a tal fine, è stato precisato, non costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica della sentenza di appello, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell'atto, e non di mero portiere dello stabile, la dichiarazione resa dal destinatario della notifica di non aver conferito tale incarico, in quanto proveniente dallo stesso soggetto che aveva interesse alla invalidazione della notifica (Cass. 24 novembre 2005, n. 24798 cit.).

Rispetto a tale principio non vale opporre che il contenuto delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale notificante possa essere validamente contestato, giacché ciò che viene in questione, ai fini che qui interessano, è proprio l'assenza di riscontri idonei a superare la presunzione di veridicità della dichiarazione dell'agente notificatore.

L'assunto della ricorrente, secondo cui, poi, il consegnatario della sentenza non avrebbe dichiarato di essere stato incaricato della ricezione degli atti per conto del destinatario è anzitutto priva di autosufficienza, in quanto l'istante non riproduce, nel ricorso, il contenuto della relazione di notifica; esso è, comunque, non concludente, posto che quel che rileva è la presenza, nella relata stessa, dell'attestazione in questione: attestazione che la medesima istante rileva essere documentata attraverso una timbratura (pag. 10 del ricorso). E' qui il

caso di ricordare che poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, e al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, fanno piena prova fino a querela di falso.

Quanto all'affermazione della società istante per cui il portiere non avrebbe avuto alcun rapporto diretto e fiduciario con l'avvocato domiciliatario, essa non coglie la *ratio decidendi* della pronuncia impugnata, giacché la Corte di appello ha osservato che per superare la presunzione che il consegnatario sia stato incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non fosse sufficiente la prova dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o il riscontro che il consegnatario dell'atto fosse alle dipendenze esclusive di un terzo, essendo altresì necessario dimostrare che il medesimo non fosse addetto ad alcun incarico per conto e nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile: affermazione, questa, pure conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 marzo 2014, n. 5220; Cass. 10 gennaio 2007, n. 239).

Non comprensibile risulta essere, inoltre, la deduzione secondo cui *(omissis)* «nulla ha contestato»: infatti, l'odierna controricorrente non aveva nulla da contestare, avendo essa interesse a che fosse accertato giudizialmente il perfezionamento della notificazione della sentenza.

Non è poi tempestiva la deduzione secondo cui il procedimento notificatorio sarebbe viziato per la mancata attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'assenza o mancanza di altri soggetti abilitati alla ricezione. Tale censura, che nelle massime citate dalla difesa dell'istante è comunque riferita al portiere, e non all'incaricato della ricezione, è infatti formulata solo nella memoria; è da osservare, in



proposito, che nel ricorso l'istante si è limitata ad assumere — seppur implicitamente — che nel caso di notifica perfezionata attraverso la consegna dell'atto all'incaricato alla ricezione, non gravasse sull'ufficiale giudiziario alcun obbligo di ricerca delle altre persone preferenzialmente abilitate (pagg. 12 s.).

Da ultimo, è sotto diversi profili inammissibile la questione relativa alla mancata menzione dell'avv. (omissis) nella relazione di notifica. Anzitutto, essa ha carattere di novità, in quanto di essa la sentenza impugnata non parla e l'istante non chiarisce se e come la censura sia stata fatta valere nella precedente fase del giudizio; in secondo luogo, la deduzione impugnatoria è del tutto carente di specificità, dal momento che l'istante trascura di riprodurre il contenuto della procura *ad litem* e della relazione di notificazione; da ultimo, non risultano adeguatamente chiarite le ragioni per le quali nella fattispecie dovrebbe configurarsi una nullità processuale, dal momento che l'avv. (omissis), cui sarebbe stata indirizzata la notificazione (cfr. ricorso, pag. 18), risultava essere uno dei procuratori costituiti: orbene, in caso di pluralità di difensori la rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori (Cass. Sez. U. 9 giugno 2014, n. 12924; Cass. 3 marzo 2014, n. 4933, proprio sul tema della notificazione).

3. — Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

La Corte


dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli



esborsi, liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115/2012, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto che sussistono i presupposti perché parte ricorrente versi l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6<sup>a</sup> Sezione Civile, in data 19 luglio 2017.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Robb*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Ogg. 20.07.2017



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Robb*

